

Codice DB1412

D.D. 19 giugno 2012, n. 1620

**Polizia idraulica - Pratica n. 2296 - Comune di Rimasco (VC) - Autorizzazione idraulica in sanatoria per sottomurazione scogliere esistenti in localita' Pian delle Bocciole.**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

in relazione alle motivazioni di seguito enunciate:

- il ripristino delle difese spondali (scogliere cementate) esistenti ha avuto carattere di somma urgenza e si è reso necessario per ripristinare l'efficienza delle stesse e prevenire maggiori dissesti;
- Il Sindaco considerato l'innalzamento del livello idrico del torrente conseguente al disgelo ed alle piogge primaverili e paventando l'impossibilità di procedere successivamente ai lavori ha ordinato ad un'impresa di procedere all'intervento così come previsto negli elaborati di progetto redatti dal tecnico comunale, approvati con D.G.C. n. 3 in data 15/03/2012;
- Da quanto riportato nella relazione redatta dall'Ing. Mattasoglio, l'intervento realizzato *“non ha determinato variazioni e tanto meno incrementi dell'ingombro d'alveo uniformandosi per quanto accertabile al profilo della difesa spondale preesistente”* inoltre *“la sagoma preesistente è stata rispettata evitando assolutamente maggiori intrusioni in alveo”* e che *“la natura di straordinaria manutenzione dell'intervento in oggetto con ripristino di porzioni mancanti della difesa spondale secondo tipologia pari all'esistente non determinerà alcuna variazione del regime idraulico del corso d'acqua nel tratto e tanto meno al di fuori di esso”*;
- Sempre nella relazione suddetta viene riportato che *“... le opere eseguite hanno determinato un incremento della stabilità ed un recupero di funzionalità delle difese spondali che in assenza d'intervento avrebbero visto progredire nel tempo la situazione di dissesto fino ad un completo scompaginamento ed il totale collasso.”*

di autorizzare in sanatoria le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a

valle dei manufatti, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- il soggetto autorizzato, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione del sedime demaniale per l'esecuzione dei lavori, in virtù dell'art. 23, del Regolamento Regione Piemonte n. 14/R e s.m.i.;

La presente Determinazione sarà pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale Regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente  
Roberto Crivelli